

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AIELLO DEL SABATO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
con sedi associate di CESINALI – CONTRADA – SAN MICHELE DI SERINO – SANTO STEFANO DEL SOLE
Via Croce, n.1 83020 Aiello del Sabato (AV) – tel. 0825-666033
cod. fiscale 92088160640 cod. meccanografico: AVIC88300E
e-mail: avic88300e@istruzione.it - avic88300e@pec.istruzione.it

Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Sito Web
ATTI

Oggetto: Richiesta ferie personale con contratto a tempo determinato – a. s. 2026/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art. 36 della Costituzione;
- VISTO** il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO** l'art. 10 del d.lgs 8 aprile 2003, n. 66;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024 ed in particolare gli articoli 35 e 38;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- VISTO** l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- VISTA** la nota n. 32937 del 6 agosto 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto decreto-legge 95/2012 –art. 5, comma 8 – abrogazione della liquidazione delle ferie non godute, che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
- VISTO** l'art. 1, comma 54 della legge 24 dicembre 2012;
- VISTA** la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 che fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012/13;
- VISTA** la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, che stabilisce che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;
- VISTA** la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";
- CONSIDERATO** che successivamente, all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AIELLO DEL SABATO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
con sedi associate di CESINALI – CONTRADA – SAN MICHELE DI SERINO – SANTO STEFANO DEL SOLE
 Via Croce, n.1 83020 Aiello del Sabato (AV) – tel. 0825-666033
 cod. fiscale 92088160640 cod. meccanografico: AVIC88300E
 e-mail: avic88300e@istruzione.it avic88300e@pec.istruzione.it

(1° gennaio 2013), sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del merito del 27 marzo 2025 prot. AOODGPER 0075233;

VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 199 del 20/05/2026, di approvazione del "Calendario scolastico 2026-2027";

VISTO il Calendario scolastico di seguito riportato;

CALENDARIO SCOLASTICO 2026/27	
Inizio attività educative e didattiche	15 settembre 2026
Termine attività educative e didattiche • Scuola dell'infanzia • Scuola primaria • Scuola secondaria di primo grado	30 giugno 2027 8 giugno 2027 8 giugno 2027
Tutti i Santi	1° novembre (domenica) 2026
Commemorazione dei defunti	2 novembre 2026
Ponte dell'Immacolata	7 dicembre 2026
Festa dell'Immacolata	8 dicembre 2026
Vacanze natalizie	Dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Festività di Carnevale	8 e 9 febbraio 2027
Vacanze pasquali	Dal 25 al 30 marzo 2027
Anniversario della Liberazione	25 aprile 2027
Festa del Lavoro	1° maggio 2027
Festa nazionale della Repubblica	2 giugno 2027

VISTO il Decreto-legge n. 144/2026 del 7 agosto 2026, in vigore dall'8 agosto 2026, che all'art. 1, commi 1 e 2, interviene sull'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012;

COMUNICA

che il Ministero dell'istruzione e del merito con la nota del 27 marzo 2025, prot. n. AOODGPER 0075233, ad oggetto *Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato*,

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AIELLO DEL SABATO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
con sedi associate di CESINALI – CONTRADA – SAN MICHELE DI SERINO – SANTO STEFANO DEL SOLE
Via Croce, n.1 83020 Aiello del Sabato (AV) – tel. 0825-666033
cod. fiscale 92088160640 cod. meccanografico: AVIC88300E
e-mail: avic88300e@istruzione.it - avic88300e@pec.istruzione.it

ha fornito un quadro chiaro della normativa vigente e delle decisioni giurisprudenziali in materia, a seguito delle numerose segnalazioni riguardanti l'aumento del contenzioso legato alla monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale scolastico e alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione n. 14268/2022 e n. 16715/2024.

Ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, le ferie costituiscono un diritto sociale fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e devono essere fruito durante l'anno scolastico, in particolar modo nei periodi di sospensione delle attività educative e didattiche, contemperando le esigenze di servizio e le richieste di ogni singolo dipendente.

La mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto dall'articolo 38 comma 1 del CCNL comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024 *“Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”*.

A chiarire quanto esplicitato dall'art. 38 del novellato CCNL, le parti hanno specificato con la Dichiarazione Congiunta n. 2 che *“in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012”*.

La nota ministeriale, inoltre, ricostruisce il quadro normativo in materia, richiamando nello specifico l'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con cui il legislatore, al fine di contenere la spesa pubblica, stabilisce il divieto di monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, salvo casi specifici.

Successivamente la legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto una disciplina derogatoria in favore del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato, stabilendo che *«il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»*.

Il Ministero dell'istruzione e del merito, poi, ricorda che, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del CCNL Comparto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AIELLO DEL SABATO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
con sedi associate di CESINALI – CONTRADA – SAN MICHELE DI SERINO – SANTO STEFANO DEL SOLE
Via Croce, n.1 83020 Aiello del Sabato (AV) – tel. 0825-666033
cod. fiscale 92088160640 cod. meccanografico: AVIC88300E
e-mail: avic88300e@istruzione.it avic88300e@pec.istruzione.it

Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024, *“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”*.

Con specifico riferimento al periodo di godimento, l'art. 1, comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dispone che *«il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.»*.

Sull'interpretazione di tale disposizione è intervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024, stabilendo che il personale docente non di ruolo non possa essere considerato automaticamente in ferie, in assenza di formale richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.

Alla luce del quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale indicato, la nota ministeriale chiarisce che, qualora la durata del contratto non abbia consentito la fruizione delle ferie, il lavoratore ha diritto ad una indennità economica da calcolarsi sulla base della differenza tra i giorni maturati e quelli teoricamente fruibili. Tale differenza, decurtata dei giorni eventualmente goduti, indica il numero di giornate da monetizzare.

La giurisprudenza comunitaria e nazionale ha stabilito che la perdita automatica delle ferie maturate, senza un'adeguata informazione preventiva al lavoratore, è contraria alla direttiva 2003/88/CE ed ha ribadito il principio secondo cui il lavoratore non può perdere il diritto a un'indennità finanziaria per le giornate di ferie maturate e non godute se il datore di lavoro non ha dimostrato di averlo messo nelle condizioni di usufruirne.

Per quanto esposto,

INVITA

il personale con contratto a tempo determinato a richiedere, improrogabilmente entro il termine del rapporto contrattuale, la fruizione delle giornate di ferie maturate *nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle attività valutative* per evitare l'eventuale perdita del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Casalino

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti art. 3 comma 2 D.Lgs. n.39 del 1993*